

tardiva (in tal senso, cfr. Sez. 3, n. 43421 del 28/10/2010, P., Rv. 248726 e Sez. U, n. 6019 dell'11/5/1993, Ligresti e altri, Rv. 193421);

che l'ordinanza impugnata risulta correttamente motivata, posto che non è possibile emendare in sede di revisione l'errore di diritto in cui è incorso il Tribunale di Napoli, che avrebbe dovuto costituire motivo di impugnazione ordinaria;

che, di conseguenza, il ricorso è inammissibile e che, in forza del disposto di cui all'art. 616 c.p.p., la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro in favore della Cassa delle ammende..

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2011

info@progettoinnocenti.it